

Alle Società

Ai comitati Regionali e Provinciali

Ai Consiglieri Federali

Loro sedi

RIFORMA DELLO SPORT **VADEMECUM MODIFICA STATUTI ASD/SSD**

Premessa

Entro il **31 dicembre 2023** la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovranno cambiare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 1° luglio della riforma dello sport. Gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano **svolte in via principale o prevalente.**

Inoltre, dovranno prevedere **l'esercizio di attività secondarie.** Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.

In caso di mancato adeguamento del proprio statuto, e in caso di accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, si potrebbero avere sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico. Al momento dovrà essere quindi verificata la compatibilità di tutte le previsioni ivi contenute con le nuove norme, in particolare quelle relative all'oggetto sociale, alle attività strumentali e secondarie, al divieto di distribuzione degli utili e alle sue eventuali deroghe (solo per le Ssd).

Contenuti Obbligatoriosi degli Statuti

L'art. 7 del D.lgs. 36/2021, stabilisce espressamente che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) *l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;*
- b-bis) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
- c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) **l'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021;
- e) le **norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le **modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) **l'obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In riferimento ai singoli elementi si rileva quanto segue:

lettera b) – attività sportive dilettantistiche e attività diverse

Le associazioni/società sportive dilettantistiche in conformità alle nuove norme sull'ordinamento sportivo hanno l'**obbligo di svolgere in via stabile o principale attività sportiva dilettantistica**. In analogia a quanto previsto per gli enti del Terzo settore, è data facoltà di svolgere **attività diverse a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali. Le modalità di determinazione della secondarietà verranno stabilite con decreto ancora da emanare. Il correttivo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ha integrato l'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, nella parte in cui prevede che il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di secondarietà e strumentalità** comporta la **cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

lettera d) – assenza di fini di lucro e destinazione utili di esercizio

L'assenza dello scopo di lucro è elemento necessariamente presente negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, obbligava ad indicare nello statuto l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non potessero, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, rivede il concetto appena esposto nel definire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione **allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.**

È comunque ammesso, per gli enti che assumono le forme di società di capitali o cooperative, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato. L'ultimo concetto riprende la possibilità, innovativa rispetto alle precedenti norme in vigore, di **destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nel limite nelle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- alla **distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di **dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Se quindi la riforma permette destinazioni di utili ad evidente vantaggio dei soci, l'articolo 148 del TUIR, affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, vieta di distribuire utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano **imposte** dalla legge. Tale norma potrebbe porsi in contrasto con le novità introdotte dall'articolo 8, D.Lgs. n. 36/2021.

Si consiglia pertanto massima cautela nell'inserimento nello statuto di dette clausole in quanto non è definitivamente chiarito se possano comportare la decadenza delle agevolazioni concesse dall'articolo 148 del TUIR.

Divieto di Cumulo di Cariche per Amministratori

Ulteriore elemento di novità nella riforma è costituito dai **limiti al ruolo degli amministratori**. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, poneva il **divieto per gli stessi di ricoprire la medesima carica in altre società** o

associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il **D.Lgs. n. 36/2021** restringe ulteriormente tale condizione imponendo agli **amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche** di ricoprire **qualsiasi carica in altre società associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, **ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.**

Diritto di Voto minorenni

Sebbene non ci sia esplicita menzione nelle norme fiscali e nel decreto di riforma, il **diritto di voto ai minorenni è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali** e sul tema si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 1.8244/2021.

*L'articolo 148 del TUIR, al comma 8, indica le clausole che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, tra le quali si legge la disciplina uniforme del rapporto associativo e la previsione, per gli **associati o partecipanti maggiori d'età**, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.*

È da considerare però la possibilità che la compagine associativa sia costituita in prevalenza da soggetti minorenni e pertanto potrebbero sorgere profili di carenza di democraticità.

Proprio su questo tema è intervenuta la **Corte di Cassazione** nel 2017 che, nella sentenza n. 23228, riprendendo le dichiarazioni del legale rappresentante dell'associazione sportiva circa la disapplicazione delle norme statutarie di democraticità e di partecipazione degli associati alla vita associativa, **non considera corretto ravvisarne un'eccezione nella circostanza che si tratti di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.**

Nel supportare questa tesi, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, nella Nota Direttoriale 30 novembre 2021, n. 18244, sostiene che l'**esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni**, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe **ledere immediatamente il loro "status" di socio.**

Si ritiene pertanto di dover valutare con attenzione la redazione dello statuto anche con riferimento alla partecipazione dei minori alle assemblee con attribuzione del diritto di voto, sebbene esercitato dai genitori.

Decommercializzazione dei corrispettivi ancora in vigore per enti sportivi

Da ultimo è necessario sottolineare, come già sopra citato, che la **riforma dello sport**, come quella del **Terzo settore**, **non ha privato le associazioni e società sportive dilettantistiche della possibilità di utilizzare le forme agevolative in tema di corrispettivi** specifici previste dall'articolo 148 del TUIR. Nello statuto è quindi necessario continuare ad inserire le clausole previste all'articolo 148, comma 8 del TUIR, di seguito riportate:

- a) **divieto di distribuire** anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione** nonché **fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle **modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) **obbligo di redigere e di approvare** annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- e) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, C.c. sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, C.c. sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) **intrasmissibilità della quota o contributo associativo** ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Modalità di approvazione e stipula/registrazione

Per le già menzionate modifiche si dovrà procedere come segue.

In primis sarà necessaria l'**approvazione mediante assemblea straordinaria**.

1. Per le **società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata**, le **cooperative** e le **associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica** dovranno rivolgersi ad un **notaio**;
2. Tutte le **associazioni non riconosciute** potranno adottare la **forma della scrittura privata** autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle nuove disposizioni.

Per l'imposta di bollo si potrà godere dell'esenzione prevista dall'art. 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e dall'art. 82 del codice del Terzo settore per gli ETS.

Il Segretario Generale
Maurizio Pecora

